



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di primo grado, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 2935 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente

TRA

Parte_1 (P. Iva *P.IVA_1*), in persona della Dott.ssa *Parte_2* n.q. di responsabile sinistri e contenzioso, con sede in Torino Corso Inghilterra n. 3 (giusti poteri a lei conferiti con procura notarile del 15.2.2018, n. 19172 di repertorio - n. 7603 di raccolta, Notaio *Persona_1*, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria sulla Via Cimino n. 61 presso lo studio Associato *Pt_3*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Angela Curatola e Marco Curatola
-opponente-

CONTRO

CP_1 (P. Iva *P.IVA_2*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Reggio Calabria, Via Dei Pritanei n. 20, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via San Giorgio Extra n. 3/C, presso lo studio dell'avv. Roberto Fiorino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti

-opposta-

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 663/2022.

CONCLUSIONI: all'udienza del 24.2.2026, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso dell'11.7.2022 la società *Controparte_1* chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della *Parte_1* per il pagamento dell'importo di € 54.245,48, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché spese e competenze della procedura di ingiunzione, deducendo:

- di essere titolare della polizza n. 52180014488, relativa al contratto di assicurazione denominato "*Tutela Business - Commercio*", stipulata in data 30.8.2021 per l'assicurazione dei danni dell'immobile in locazione sito in Reggio Calabria alla Via Dei Pritanei n. 20, ove svolge l'attività commerciale di ristorazione;

- che in data 19.12.2021 in tale locale si verificava un allagamento per il quale veniva aperto il sinistro con numero 2021010410110400;

- che l'assicuratrice designava la società Experta srl la quale, per il tramite del proprio perito, Geom *Persona_2*, delegava ad intervenire sul posto un collaboratore di Reggio Calabria per eseguire dei rilievi fotografici;

- che la società *Controparte_1* nominava un proprio perito nella persona del Dott. *Controparte_2*, il quale chiedeva formalmente l'avvio della procedura contrattuale di liquidazione del danno prevista dall'art. 14.2. delle condizioni generali (di seguito anche C.G.A.);

- che, stante l'indisponibilità del Geom *Per_2* e della sua mandante di dare corso alla procedura, su istanza dell'assicurata, il Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria, con provvedimento del 4.5.2022, nominava l'Ing. *Persona_3* in sostituzione del fiduciario della società di assicurazione;

- che il Dott. *CP_2* e l'Ing. *Per_3*, nella qualità di mandatari delle rispettive parti contrattuali, convenivano di nominare un terzo arbitro, concordemente individuato nella persona dell'Ing. *Persona_4* ;

- che in data 18.5.2022, previa accettazione dell'incarico da parte dell'Ing. [...]

Per_4 , si costituiva formalmente il Collegio al fine di dare risposta ai quesiti della clausola compromissoria di cui all'art. 16 delle C.G.A. riportata a pag. 38 del libretto informativo:

a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistessero circostanze che hanno aggravato il rischio;

c) verificare se l' Controparte_3 abbia rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro;

d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore;

e) procedere alla stima e alla liquidazione dei danni, secondo i criteri di liquidazioni previsti dal contratto.

- che, in data 8.6.2022, il Collegio, dopo avere eseguito i necessari sopralluoghi e dopo avere acquisito tutta la documentazione necessaria e conducente, sottoscriveva, come prescritto dall'art. 14, comma II, delle C.G.A. (v. pag. 38 del libretto informativo), il processo verbale conclusivo di liquidazione danni pervenendo, all'unanimità, alle seguenti conclusioni:

i) il sinistro era da ricondursi a quanto già accertato dai Vigili del fuoco (perdita d'acqua proveniente dal locale bagno della sede della Parte_4) per cui "il Collegio all'unanimità, ritiene operante la garanzia fuoriuscita di liquidi in quanto trattasi di impianti stabilmente installati nel fabbricato";

ii) il Collegio, all'unanimità, dà atto di non aver riscontrato la sussistenza di mutamenti e/o circostanze aggravanti il rischio;

iii) il Collegio, all'unanimità, dichiara che il Contraente ha adempiuto agli obblighi contrattuali inerenti l'avviso del sinistro, la redazione di una stima particolareggiata degli enti danneggiati, l'aver messo a disposizione gli elementi utili alla qualificazione del danno e l'aver fatto quanto possibile per evitare o diminuire il danno;

- che, pertanto, in risposta all'ultimo quesito del mandato, il danno contrattuale veniva liquidato, con parziale dissenso dell'Ing. Per_3 riguardo alla stima della partita fabbricato e della partita contenuto, in € 54.245,48 con conseguente diritto della Controparte_1 alla corresponsione di tale indennizzo.

In accoglimento del ricorso monitorio, il Tribunale di Reggio Calabria con decreto n. 663/2022, provvisoriamente esecutivo, ingiungeva ad Controparte_4 di pagare, in favore della CP_1 la somma di € 54.245,48, a titolo di indennizzo assicurativo relativo ai danni conseguenti al sinistro del 19.12.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché spese e competenze della procedura di ingiunzione.

1.1. Avverso tale provvedimento, Controparte_4 proponeva opposizione eccependo, preliminarmente, l'inidoneità del precesso verbale di liquidazione a costituire idonea prova scritta del credito ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. trattandosi di mera perizia contrattuale avente ad oggetto esclusivamente la soluzione di questioni tecniche (quantificazione del danno) e non anche giuridiche in ordine alla titolarità dei diritti spettanti al contraente e all'assicurazione (*an debeatur*). Nel merito, contestava l'inoperatività della polizza ritenendo insufficiente la ricostruzione della causa del sinistro eseguita dal collegio peritale. Più precisamente, lamentava che nella vicenda in esame - per come rilevato dal perito originariamente nominato dall'Assicurazione (geometra Per_2) - non si sarebbe verificata alcuna rottura di impianto idrico posto a servizio del fabbricato assicurato, bensì di impianto idrico a servizio dei locali (condotti dalla Croce Rossa Italiana) posti al piano soprastante, fattispecie, quest'ultima, espressamente esclusa dalla polizza e, precisamente, dall'art. 11.1.2, rubricato "*altre esclusioni – fuoriuscita di liquidi*", in forza del quale "*La garanzia non comprende i danni: da impianti non stabilmente installati nel fabbricato o non al servizio dello stesso, salvo quanto previsto per fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature e/o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato.*"

Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "*Voglia l'On.le Tribunale Civile di Reggio Calabria adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) Riconoscere e dichiarare che l'opposto decreto ingiuntivo è fondato su di un titolo (perizia contrattuale), inidoneo ex art. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione di detto decreto e, per l'effetto, così accogliere la presente opposizione e revocare, ovvero dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 663/2022 emesso in data 25.8.2022 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicato il 29.8.2022 e notificato l'1.9.2022; 2) riconoscere e dichiarare che la perdita di acqua è avvenuta negli impianti di pertinenza dell'appartamento condotto dalla Croce Rossa Italiana posto al 2° piano f.t. dello stabile ove è ubicato il diverso fabbricato specificatamente assicurato per il rischio, che*"

l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo opposto non è dovuto, in quanto non è contrattualmente indennizzabile, e accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare, ovvero dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 663/2022 emesso in data 25.8.2022 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicato il 29.8.2022 e notificato l'1.9.2022; 3) condannare conseguentemente la ditta Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante, a restituire a Parte_1 le somme (€ 54.851,84 per sorte capitale oltre interessi moratori oltre € 3.186,12 per compensi, esborsi e accessori) da quest'ultima corrisposte all'opposta in ottemperanza del decreto ingiuntivo opposto n. 663/2022, munito di clausola di provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., che risulteranno in tutto o in parte non dovute a controparte; 4) condannare l'odierna opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio. ”.

Con comparsa 30.12.2022, si costituiva la Controparte_1 la quale deduceva, anzitutto, la natura di lodo arbitrale del processo verbale conclusivo di liquidazione del danno e, per l'effetto, ne rilevava l'idoneità a costituire prova scritta del credito monitorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e 634 c.p.c., nonché, in difetto di rituale impugnazione, a vincolare le parti in ordine agli accertamenti ivi contenuti inclusa l'indennizzabilità. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della tesi avversaria in ordine alla inoperatività della garanzia “Fuoriuscita liquidi” rilevando che dagli accertamenti eseguiti dal collegio peritale, nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti contrattuali, era emerso che la rottura non aveva riguardato un flessibile del lavandino del bagno della Parte_4 ma l'impianto di adduzione di carico del servizio igienico di tale ente, sottotraccia e stabilmente installato nel fabbricato ove era ubicato e di cui faceva parte il rischio assicurato.

Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 663/2022 per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto con conferma di detto decreto in ogni sua parte e/o del diritto sotteso alla domanda monitoria; 2) rigettare ogni e qualsiasi domanda ex adverso formulata, per i motivi meglio specificati nel presente atto con conferma del diritto sotteso alla domanda monitoria; 3) condannare Parte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., con conferma di quelle del procedimento monitorio. Con riserva di precisare, modificare e replicare nei termini di legge e nelle memorie ex art 183 coma 6 c.p.c.”.

Celebrata la prima udienza di comparizione e concessi i termini di cui all'art. 183, IV comma, c.p.c., il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni non ritenendo necessario espletare l'attività istruttoria richiesta dalle parti.

Seguivano alcuni differimenti d'ufficio dovuti alla necessità della scrivente, insediatasi in data 29.11.2022, di riorganizzare il carico di lavoro ereditato.

All'udienza del 24.2.2026, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con concessione dei termini, in misura ridotta, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.

Il presente giudizio ha ad oggetto il diritto all'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione "Tutela Business Commercio" (polizza n. 52180014488), attivato a seguito del sinistro occorso nei locali siti in Reggio Calabria, Via Dei Pritanei n. 20, dove la CP_1 [...] esercitava la propria attività di ristorazione.

Parte_1 a fondamento della spiegata opposizione, deduce che il processo verbale conclusivo di liquidazione dei danni redatto dal collegio peritale in data 8.6.2022, in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, non costituisce prova scritta ai sensi degli artt. 633 - 634 c.p.c. perché atto conclusivo di una perizia contrattuale che, per sua natura e funzione, produce esiti solo parzialmente vincolanti fra le parti, senza avere incidenza alcuna sull'intero complesso rapporto giuridico che si instaura tra Parte_5 ed Parte_6, restando, pertanto, fuori dalla cognizione dei periti incaricati tutto ciò che non attiene alla stima e valutazione del danno.

In altri termini, per la compagnia assicurativa stante la natura di perizia contrattuale del processo verbale di liquidazione l'accertamento in esso contenuto vincola le parti contrattuali esclusivamente in ordine alla determinazione dell'indennizzo (*quantum debeatur*) rimanendo le stesse libere di formulare eccezioni in ordine all'*an debeatur* e, quindi, come accaduto nella specie, di contestare il diritto all'indennizzo e l'operatività della polizza.

Sotto tale ultimo profilo, l'opponente sostiene che i danni occorsi alla Controparte_1 contraente assicurata, non sono indennizzabili in quanto, dagli accertamenti eseguiti dal proprio perito, geometra Per_2, sarebbe emerso che le lamentate infiltrazioni sono state causate da una perdita d'acqua avvenuta negli impianti di pertinenza dell'appartamento soprastante quello della società assicurata (e condotto dalla Croce Rossa Italiana). Ritiene,

pertanto, che i danni sono eziologicamente riconducibili ad un impianto idrico che non è posto al servizio del fabbricato assicurato e che, quindi, non sono coperti dalla polizza stante la previsione di cui all'art. 11.2.1 delle C.G.A., rubricato “*altre esclusioni- Fuoriuscita di liquidi*”, in forza del quale “*La garanzia non comprende i danni: da impianti non stabilmente installati nel fabbricato o non al servizio dello stesso*”.

La **Controparte_1** di contro, eccepisce la natura arbitrale del processo verbale conclusivo rilevando che milita in tal senso l'ampiezza delle attività demandate al collegio peritale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 16 delle condizioni generali di contratto. In particolare, secondo l'impostazione della società assicurata, con tale disposizione, peraltro priva di una riserva di azione/eccezione in ordine alla indennizzabilità, viene conferito ai periti un mandato collettivo avente ad oggetto l'accertamento delle cause, della natura e delle modalità del sinistro con la conseguenza che al collegio peritale è rimesso il compito di definire non solo la stima del danno bensì l'intero perimetro fattuale dell'indennizzabilità; dalla natura arbitrale del processo verbale conclusivo discende che esso è impugnabile solo per i vizi che possono invalidare una manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza) o per violazione del mandato e del contraddittorio, ma non per errori di merito o di diritto (*errores in iudicando*) sicché le contestazioni dell'opponente [...] **Parte_1**

, che si risolvono in un mero dissenso sul merito delle valutazioni tecniche, sono processualmente irrilevanti.

In definitiva, la **Controparte_1** sostiene che, in difetto di rituale impugnazione del lodo arbitrale, la decisione del collegio peritale deve ritenersi definitiva e intangibile, cristallizzando il proprio diritto a percepire l'indennizzo nella misura ivi liquidata.

Infine, eccepisce l'infondatezza della tesi avversaria sulla inoperatività della garanzia “*Fuoriuscita liquidi*” perché, come verificato dal collegio peritale, nel rispetto del contraddittorio tra i mandatarî delle rispettive parti contrattuali, la rottura in questione non ha riguardato un flessibile del lavandino bagno della **Parte_4** ma l'impianto di adduzione di carico del servizio igienico di tale Ente, sottotraccia e stabilmente installato nel fabbricato ove è ubicato e di cui fa parte il rischio assicurato.

2.1. Così ricostruite le difese, deve preliminarmente affrontarsi la questione relativa alla corretta qualificazione giuridica dell'accertamento che le parti hanno demandato agli arbitri e contenuto nel processo verbale conclusivo di liquidazione del danno in forza del quale la compagnia assicurativa è stata ingiunta a pagare in favore della **Parte_7** la

somma di € 54.245,48 per i danni subiti in ragione dell'allagamento verificatosi nei locali della società assicurata in data 19.12.2021.

In ordine alla distinzione tra perizia contrattuale e lodo arbitrale la Suprema Corte ha precisato che il patto contenuto in un accordo a mezzo del quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti può qualificarsi come arbitrato (rituale o irrituale), allorquando ai terzi è demandata la soluzione di questioni prettamente giuridiche (quali, ad esempio, quelle attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa o più in generale all'interpretazione del contratto). Si ha, invece, perizia contrattuale, ove le parti abbiano inteso demandare a terzi la composizione di questioni di fatto, il cui accertamento richiede il possesso di specifiche competenze tecniche (quali l'esistenza del danno, il valore delle cose danneggiate, la stima dell'indennizzo, si v. sul punto Cass. civ., sez. III, sent. n. 2996/2016).

Con specifico riferimento alla polizza assicurativa, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che *“qualora le parti di un contratto assicurativo affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata la prestazione di un indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato (sia rituale che irrituale), configurandosi, piuttosto, quale perizia contrattuale, che per sua natura vale soltanto ad accertare tra le parti un dato tecnico, ma non la sussistenza o meno del diritto; in tal caso viene negozialmente conferita al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non già la composizione di contestazioni insorte o che possano insorgere in ordine al rapporto giuridico, bensì la sola formulazione di un apprezzamento tecnico, che le parti si impegnano ad accettare come espressione della loro determinazione volitiva; pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti)”* (Cass. civ. sez. III, ord. n. 28511/2018).

Sulla questione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite le quali, per quanto più di rilievo in questa sede, hanno chiarito che *“ciò che funge da discriminare con l'istituto dell'arbitrato sta nella rinuncia alla giurisdizione ordinaria, perché ove le parti abbiano inteso addivenire a una simile rinuncia la clausola non può che avere natura compromissoria e la perizia contrattuale, allora, costituisce un arbitrato (libero o rituale che sia). Qualora,*

invece, questa rinuncia non vi sia stata e le parti non abbiano inteso disporre in senso negativo del diritto, loro riconosciuto dall'art. 24, comma 1, Cost., di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, la perizia contrattuale (per così dire “pura”) non riveste natura di arbitrato, ma costituisce una figura negoziale pienamente atipica con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consentirà loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare. Si tratta, dunque, di uno strumento contrattuale finalizzato ad individuare, attraverso l'intervento di un perito terzo, una soluzione a una porzione di una (esistente o possibile) controversia, perché questa soluzione possa fungere, poi, da volano per una soluzione transattiva dell'intera controversia, ovvero essere posta a base di una successiva azione giudiziaria avente ad oggetto le questioni non rimesse alla determinazione del perito. Questa pattuizione, però, comporta un vincolo negoziale di valorizzazione del risultato della perizia contrattuale soltanto ove la stessa sia esperita e portata a compimento, ma non una rinuncia alla giurisdizione.”. (Cass. civ., SS. UU., n. 11959/2026).

In altri termini, la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell' art. 808- *ter* c.p.c. e preveda una definitiva rinuncia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinuncia, la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare. (Cass. civ., SS. UU., 11959/2026).

Applicati i superiori canoni ermeneutici alla vicenda in esame, deve ritenersi che il processo verbale di liquidazione del danno redatto dal collegio peritale, in forza della procedura contrattuale di cui all'art. 16 delle C.G.A., riveste natura di perizia contrattuale non essendo presente nella predetta previsione contrattuale un'espressa rinuncia delle parti alla giurisdizione.

In quanto tale, in ossequio ai principi espressi dalle Sezioni Unite, vincola i contraenti relativamente agli accertamenti demandati al collegio peritale giacché, al pari di un qualsiasi contratto, ha forza di legge tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1372 c.c.

Dalla natura di perizia contrattuale del verbale conclusivo di liquidazione del danno discende che esso può essere impugnato, in conformità alla disciplina generale in materia di contratto, esclusivamente per vizi che possano inficiare la manifestazione della volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti) o - considerato che gli stipulanti della perizia rivestono, rispetto ai periti, la qualifica di mandatari - per vizi del mandato conferito (ad es. eccesso di mandato).

Ebbene, nel caso di specie non ricorre nessuna di tale ipotesi giacché la compagnia assicurativa non impugna il processo verbale per vizi del consenso o del mandato collettivo conferito al collegio peritale, bensì censura, inammissibilmente, nel merito, le risultanze peritali contestando, in particolar modo, le cause dell'allagamento.

Più precisamente, CP_4 Parte_1 lamenta l'erroneità del processo verbale laddove dà atto che la causa del sinistro non è imputabile ad impianti fuori traccia (flessibile e/o cannetta di scarico) bensì a tubazioni di adduzione idrica sottotraccia stabilmente installati nel fabbricato.

A sostegno della propria doglianza deduce che, alla luce degli accertamenti eseguiti dal primo perito (geometra Per_2), le infiltrazioni sarebbero riconducibili all'impianto idrico posto al servizio non, già, del fabbricato assicurato, bensì dell'immobile soprastante condotto dalla Croce Rossa Italiana e, pertanto, escluse dalla copertura assicurativa in forza dell'art. 11.2.1. per il quale *“La garanzia non comprende i danni: • da impianti non stabilmente installati nel fabbricato o non al servizio dello stesso, salvo quanto previsto per fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature e/o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato”*.

Orbene, come già anticipato, gli accertamenti tecnici contenuti nella perizia contrattuale (ivi incluse le circostanze e modalità del sinistro che, ai art. 16 della clausola compromissoria, costituiscono oggetto del mandato collettivo) sono vincolanti tra le parti essendosi esse rimesse, per tale porzione di eventuale controversia, alle determinazioni dei periti sicché l'azione giudiziaria spiegata dalla compagnia di assicurazione non può mettere in discussione le valutazioni tecniche contenute nella perizia contrattuale in ordine alla causa dell'allagamento, profilo, quest'ultimo, strettamente connesso, nella prospettazione fatta dalla Parte_1, all'operatività della polizza.

Sul punto i verbali del 18 e 27 maggio 2022 (all. nn. 14 e 15 comparsa di costituzione), prodromici a quello conclusivo dell'8.6.2022, appaiono chiari: il Collegio, anzitutto,

contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, ha effettuato un sopralluogo congiunto presso il rischio assicurato (immobile condotto dalla Controparte_1 nonché presso l'appartamento soprastante della Croce Rossa Italiana e l'Ing. Per_3, perito nominato dal Tribunale in sostituzione del fiduciario dell'assicurazione (geom. Per_2), ha personalmente movimentato la manopola dell'adduzione constatando che il flusso era interrotto; ha escluso espressamente la rottura di un flessibile (*“Non vi è alcun dubbio che non trattasi di flessibile, bensì di impianto di adduzione di carico”*); ha confermato la coincidenza con quanto riportato nel rapporto di intervento redatto dai Vigili del Fuoco (*“Rottura di tubazioni ed impianti in genere”*, si v all. n. 5 comparsa di costituzione) e ha concluso, all'unanimità, che *“la causa del sinistro non è imputabile ad impianti fuori traccia bensì a tubazioni di adduzione idrica sottotraccia stabilmente installati nel fabbricato.”*

Ne consegue, pertanto, che l'opposizione non merita accoglimento atteso che il collegio peritale ha stabilito, con accertamento vincolante per le ragioni più volte rassegnate e certamente idoneo a costituire titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, che le infiltrazioni sono imputabili a tubazioni di adduzione idrica sottotraccia stabilmente installati nel fabbricato sicché le contestazioni in ordine all'esclusione della garanzia *“fuoriuscita liquidi”* di cui all'art. 11.2.1. della CGA, invocato dalla compagnia assicurativa, oltre ad essere inammissibili appaiono, nel merito, infondate.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri compresi tra i valori minimi e medi previsti dal d.m. 55/2014 (e succ. mod.), scaglione di valore *“da € 52.001,00 a € 260.000,00”* (stabilito in ragione dell'importo del credito fatto valere in sede monitoria), tenuto conto delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 633/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 25.8.2022;

2. condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite che liquida in € 10.577,5 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Roberto Fiorino dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Reggio Calabria, 28 luglio 2026.

Il Giudice
(*dott.ssa Magda Irato*)